

0465. Indegnità del genitore.

Art.465. indegnità del genitore.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina **ma è visualizzabile**, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionare Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Previdenza e assistenza \(assicurazioni sociali\) - controversie – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3004 del 22/12/1967](#)

Consulenti tecnici - rinnovazioni della consulenza in appello - condizioni - mancanza - effetti.* A norma dell'art. 453 cod. proc. civ., applicabile anche alle controversie in materia di previdenza in virtù del rinvio contenuto nello art. 465, comma secondo stesso codice, la nomina di un

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

0465. Indegnità del genitore.

Codice civile

C.C.

CC

465

indegnità

genitore